

# BlogDUE

Le soluzioni della Corte di giustizia alla diatriba tra la Banca europea per gli investimenti e l'ONG *ClientEarth*: vicenda conclusa?

Celeste Pesce (Professore associato di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") – 13 luglio 2023

SOMMARIO: 1. Piano di indagine. – 2. La sentenza *BEI c. ClientEarth*: i motivi di impugnazione. – 3. L'indipendenza della Banca. – 4. L'interpretazione e l'applicazione della Convenzione di Åarhus. – 5. Le definizioni di diritto ambientale, di provvedimento di portata individuale e la valutazione degli effetti esterni e giuridicamente vincolanti. – 6. Le prospettive legate all'esecuzione della pronuncia.

1. Com'è noto, la Banca europea per gli investimenti è tenuta a realizzare, con autonomia funzionale, gli obiettivi e le politiche dell'Unione, in particolare modo, quelli di coesione economica, sociale e territoriale, di cooperazione internazionale e quelli trasversali di tutela ambientale. Alla BEI, poi, si estendono gli obblighi che l'Unione assume in seno alla comunità internazionale.

In particolare, il [regolamento \(CE\) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006](#) (in seguito, regolamento Åarhus) che ha disciplinato e migliorato nel tempo (I. ANRÒ, *Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Åarhus: nuove vie verso la Corte di giustizia dell'Unione europea?*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022), l'applicazione della [Convenzione di Åarhus del 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale](#) (in seguito, Convenzione) da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, chiama, espressamente, l'istituto bancario europeo al rispetto dell'accordo sulla democrazia ambientale ratificato dall'Unione ([decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005](#)). Di qui l'onere della Banca di tutelare il diritto fondamentale di ogni individuo a vivere in un ambiente sano, vale a dire, di riconoscere alle persone fisiche e giuridiche il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche; quello di partecipare al processo decisionale ambientale; infine, l'azionabilità dei rimedi giurisdizionali in caso di pregiudizio ai diritti menzionati.

In perfetta armonia sistemica, le scelte della Banca configurano atti dell'Unione sindacabili sotto il profilo formale, a riprova

dell'appartenenza dell'istituto ad un ordinamento, quello europeo, fortemente garantista nei confronti dei terzi, latamente intesi, nonché della Banca e delle sue tante peculiarità. Le decisioni finanziarie possono essere verificate in via stragiudiziale, dall'interno della BEI e ad opera del Mediatore europeo, e in via giudiziale, con investitura delle giurisdizioni nazionali e, se del caso, del giudice dell'Unione. Il tema della sindacabilità, soprattutto giudiziaria, dell'agire finanziario mostra il fianco a diverse considerazioni. In particolare, le rigide condizioni di ricorribilità alla Corte di giustizia ed i limiti imposti dall'autonomia dell'istituto, se non rapportati alle finalità pubbliche perseguite dalla Banca, rischiano di apparire fortemente restrittivi.

2. Nell'intricato panorama appena, sommariamente, delineato si inserisce la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea *BEI c. ClientEarth*, che, pubblicata lo scorso 6 luglio 2023 ([sentenza della Corte del 6 luglio 2023, cause riunite C-212/21 P e C-223/21 P, BEI c. ClientEarth](#)), ha definito la controversia tra la Banca, sostenuta dalla Commissione europea, e la *ClientEarth*, un'organizzazione non governativa (ONG) impegnata nella tutela dell'ambiente.

Ricapitolando i punti salienti della vicenda giudiziaria, il 27 gennaio 2021, il Tribunale dell'Unione europea ([sentenza del 27 gennaio 2021, causa T-9/19, ClientEarth c. BEI](#)) ha annullato la decisione della BEI che aveva respinto, in quanto irricevibile, la richiesta di riesame interno della delibera del consiglio di amministrazione della BEI, dell'aprile 2018, di approvazione del finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia (Spagna), presentata dalla *ClientEarth*, nell'agosto 2018, ai sensi dell'art. 10, par. 1, del regolamento Åarhus, e della decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Åarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi (poi abrogata dalla [decisione \(UE\) 2023/748 della Commissione dell'11 aprile 2023](#)).

Avverso tale pronuncia, la Banca e la Commissione hanno presentato, disgiuntamente, ricorso in appello per chiederne l'annullamento. Le, cause, sostanzialmente, identiche, sono state riunite e le impugnazioni raggruppate in tre macro motivi concernenti errori di diritto *i*) nella valutazione dell'indipendenza della BEI nell'ambito delle operazioni finanziarie, *ii*) nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione e *iii*) violazione dell'art. 2, par. 1, lett. *f*) e *g*), del regolamento Åarhus, quanto alle nozioni di “diritto ambientale”, “provvedimento di portata individuale” ed “effetti esterni e giuridicamente vincolanti”. Le doglianze sono state rigettate dalla Corte che, in buona sostanza, ha confermato le argomentazioni del giudice di prime cure e, in più punti, le [conclusioni formulate dall'avvocato generale](#).

La pronuncia si pone in continuità con la giurisprudenza europea in merito alle singolarità della Banca in rapporto all'Unione e alla

legittimazione attiva delle ONG dinanzi al giudice di Lussemburgo in presenza delle condizioni stabilite dai trattati dell'Unione. Ciò nonostante, aggiunge tasselli importanti all'impugnabilità delle decisioni assunte dall'istituto finanziario europeo in quanto interviene a definire, ulteriormente, i parametri del vaglio, soprattutto, stragiudiziale, rimarcando la conformità delle determinazioni in parola al diritto europeo, primario e derivato, ivi incluso quello di adeguamento agli obblighi assunti dall'Unione nello scenario internazionale; segnatamente, a ribadire che il "diritto ambientale", che la Banca è tenuta a rispettare nello svolgimento delle sue attività (sia consentito rinviare a C. PESCE, *La Banca del clima: scopi e rapporti interistituzionali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, n. 1, 2022, pp. 93-120), non solo funge da parametro di legittimità delle sue scelte, ma è, altresì, ampio e non predeterminabile, attesa la dinamicità con cui evolve ed accresce e la capacità attrattiva che esercita nei confronti di talune misure. Nel complesso, i profili indagati dalla Corte aprono la riflessione su questioni di rilievo che, data la sede, ci limiteremo ad accennare.

3. Con il suo primo motivo di ricorso, la Banca, non discostandosi da quelle posizioni su cui, già in passato, si è arroccata, ha invocato la salvaguardia della sua indipendenza ([sentenza della Corte del 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione c. BEI, punti 88-110](#)). Questa volta, tuttavia, lo ha fatto in relazione all'art. 271, lett. c), TFUE, rischiando, come evidenziato dalla Corte, di mettere in discussione la competenza del giudice dell'Unione a controllare, sia pure indirettamente, una delibera del consiglio di amministrazione della BEI, in occasione di un ricorso teso ad annullare il rifiuto dell'istituto di procedere al riesame interno.

A dire della BEI, supportata dalla Commissione, la tutela della sua indipendenza imporrebbe di privare le organizzazioni non governative per la tutela dell'ambiente, quali la *ClientEarth*, del diritto di chiedere il riesame delle determinazioni e di quello di proporre un ricorso di annullamento contro un'eventuale decisione di rigetto dell'istanza. Invero, la consequenzialità tra la domanda di riesame interno e la presentazione del ricorso di annullamento contro la decisione adottata dalla BEI di riscontro alla medesima, pregiudicherebbe l'indipendenza dell'istituto.

Sul punto la Corte si sofferma particolarmente attesa la rilevanza sistemica di un simile argomentare. Nondimeno, prima di arrivare a smentirne la veridicità, il giudice dell'appello ripercorre l'essenza dell'art. 271, lett. c), TFUE e dei ricorsi così proponibili avverso le decisioni della BEI alla luce dell'art. 263 TFUE. Conformemente alle due disposizioni, i ricorsi contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere proposti dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui [all'art. 19, par. 2 e da 5 a 7 inclusi, dello statuto della BEI](#), vale a dire per questioni puramente formali e procedurali. Pertanto, la possibilità di proporre un simile ricorso di

annullamento è subordinata a condizioni più rigorose rispetto a quelle generalmente imposte dall'art. 263 TFUE.

In definitiva, l'art. 271, lett. c), TFUE, osserva la Corte, circoscrive la sua competenza a verificare la legittimità degli atti della BEI, dal punto di vista dei potenziali richiedenti e dei poteri di controllo del merito; di qui l'opportunità di interpretare restrittivamente la norma. Allo stesso modo, la disposizione, pure non disciplinando direttamente l'ipotesi di un ricorso proposto ai sensi del regolamento Åarhus, avverso una decisione della BEI che statuisce su una richiesta di riesame interno, ha una sua intrinseca valenza ordinamentale, soprattutto, al fine di determinare la possibilità di adire il giudice dell'Unione, fermo restando i limiti posti dall'autonomia decisionale della Banca.

L'art. 271, lett. c), TFUE non osta, quindi, in via di principio, a che un'organizzazione non governativa chieda, conformemente all'art. 10, par. 1, del regolamento Åarhus, il riesame interno di una delibera del consiglio di amministrazione della BEI né a che il giudice dell'Unione sia investito, sulla base dell'art. 12, par. 1, del regolamento europeo, del ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara, eventualmente, irricevibile l'istanza stessa.

Infatti, in quest'ultima ipotesi, il ricorso mira a fare sì che il giudice dell'Unione esamini non tanto la legittimità o la fondatezza di un atto del consiglio di amministrazione, ma unicamente se la BEI ne possa legittimamente respingere la richiesta di riesame interno. Del resto, l'unica conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'azione sarebbe quella di indurre la BEI a procedere al riesame interno della delibera (v. *infra*).

Se tanto è incontrovertibile e condivisibile, la sentenza nulla aggiunge, né avrebbe potuto farlo visto l'oggetto del contendere, in merito al più ampio tema della legittimazione ad agire delle organizzazioni non governative dinanzi al giudice dell'Unione. È ben noto che le ONG possono impugnare i dinieghi dell'istituto finanziario, esclusivamente, ai sensi del quarto paragrafo dell'art. 263 TFUE. In altri termini, le associazioni *no profit*, al pari dei ricorrenti non privilegiati, possono chiedere l'annullamento di una decisione emessa dalla Banca purché vantino un interesse diretto ([sentenza della Corte del 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, \*Carvalho e a. c. Parlamento e Consiglio\*](#)). La loro legittimazione ad agire deriva dalla possibilità riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche di impugnare, sotto il profilo formale, gli atti di cui sono destinatarie, come nel caso di una delibera che rigetti la richiesta di riesame interno (art. 263, par. 4, prima parte TFUE; art. 12 regolamento Åarhus; [sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, causa T-177/13, \*TestBioTech e a. c. Commissione\*](#), confermata da [sentenza della Corte del 12 settembre 2019, causa C-82/17 P, \*TestBioTech eV e a. c. Commissione\*](#)). Per contro, le ONG non possono, tuttora, vantare un interesse diffuso e cioè agire genericamente ai sensi dell'art. 263 TFUE, alla stregua dei ricorrenti privilegiati, al fine di ottenere l'annullamento di decisioni contrarie all'interesse e al benessere della collettività [C. AMALFITANO, D. U. GALETTA, L. VIOLINI FERRARI

(a cura di), “*Law, Justice and Sustainable Development*”. *L’accesso alla Giustizia nel quadro del Sd Goal 16*, Torino, 2022]. Purtroppo, occorre ricordare che i trattati riconoscono alle ONG l’azionabilità dei rimedi, diretti e indiretti, riconosciuti alle persone giuridiche cui sono assimilabili, fra cui l’azione in carenza e la procedura di infrazione, bene inteso nei termini di un sollecito alla Commissione, per citarne alcuni.

4. Nel motivare il rigetto del secondo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della Convenzione, il giudice dell’Unione chiama a supporto la propria giurisprudenza che interpreta le norme di diritto europeo alla luce del diritto internazionale, in particolare modo, quando esse siano dirette a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dall’Unione ([sentenze della Corte del 14 luglio 1998, causa C-284/95, \*Safety Hi-Tech\*](#); [del 19 dicembre 2019, causa C-263/18, \*Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers\*](#)).

Il *case law* europeo, pienamente estendibile al regolamento Åarhus, implica che nell’inquadrare giuridicamente la natura della Banca ai fini della Convenzione, occorre tenere a mente le disposizioni dell’accordo sulla democrazia ambientale. Il testo qualifica l’istituto come “autorità pubblica” (art. 2, par. 2), intendendo con tale espressione l’insieme degli enti attivi negli ordinamenti delle parti ratificanti, con eccezione di quelli che esercitano il potere giudiziario o quello legislativo e di quelli che agiscono in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi della Convenzione [art. 2, par. 2, lett. d)].

In totale coerenza, il regolamento Åarhus include la BEI tra i suoi destinatari [art. 2, par. 1, lett. c); considerando 7], al pari delle istituzioni dell’Unione, da cui estromette quelle di tipo giudiziario, legislativo e amministrativo. D’altra parte, l’ampiezza della nozione di autorità pubblica, definita dalla Convenzione e ricalcata dal regolamento dell’Unione, punta ad allargare il novero degli enti ai quali l’accordo si indirizza e, conseguentemente, ad accrescere le possibilità dei terzi di esercitare i diritti ambientali ivi riconosciuti.

Tanto argomentato, la Corte, escludendo che le competenze finanziarie siano riconducibili ai poteri giudiziari, legislativi o amministrativi, nel senso indicato dall’accordo del 1998, conclude che la BEI, nell’ambito di un finanziamento, ha una duplice natura: da un lato, agisce come *partner* privato del beneficiario, dall’altro, svolge funzioni di interesse generale.

Un simile argomentare fa eco ai trattati e alla consolidata giurisprudenza europea che descrivono la Banca come organo dell’Unione che, pure godendo di personalità e di capacità giuridica, indirizza le sue funzioni all’attuazione delle politiche e degli interessi dell’Unione, cui resta subordinata, nei limiti di quanto le è necessario per realizzare il suo mandato e dell’indipendenza di cui gode per compiere le sue operazioni.

5. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione dell'art. 2, par. 1, lett. f) e g), del regolamento Åarhus, quanto alle nozioni di "diritto ambientale", "provvedimento di portata individuale" ed "effetti esterni e giuridicamente vincolanti", permette alla Corte di ripercorrere la propria giurisprudenza; soprattutto, di rafforzare, in senso accrescitivo, i parametri della sindacabilità degli atti della BEI, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto che, in buona sostanza, punta a restringere le nozioni contestate per sottrarsi, il più possibile, ad una normativa indeterminabile e altamente assorbente quale quella a tutela dell'ambiente.

In relazione al primo aspetto, la Corte rammenta che la nozione di "diritto ambientale" di cui al regolamento Åarhus [art. 2, par. 1, lett. f)], comprende la normativa europea che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione [art. 191, par. 1, TFUE; [sentenza della Corte dell'8 novembre 2022, causa C-873/19, Deutsche Umwelthilfe \(Omologazione dei veicoli a motore\)](#)]. Sia consentito rinviare a C. PESCE, *Ambiente*, in G. TESAURO, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, vol. II, Napoli, 2021, pp. 511-531; F. FERRARO, *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti*, in *I Post di AISDUE, IV (2022), Sezione "Atti convegni AISDUE"*, n. 9, 4 gennaio 2022].

D'altronde, il regolamento del 2006, esprime l'idea del legislatore di attribuire una portata ampia alla nozione di diritto ambientale, anche in funzione dell'economia generale e della finalità della complessa e dinamica normativa di riferimento ([sentenza della Corte del 24 febbraio 2022, causa C-536/20, Tiketa](#)). Ne deriva, innanzitutto, che i criteri ambientali relativi all'ammissibilità dei progetti che la Banca si è impegnata a seguire, configurano atti di diritto ambientale da cui la *governance* della BEI, asserisce fermamente la Corte, non può discostarsi, senza alcuna giustificazione, quando decide di concedere un finanziamento. In caso contrario, l'istituto bancario viola i principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento, e va incontro a sanzioni ([sentenza della Corte del 28 giugno 2005, cause riunite da C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a. c. Commissione](#)). Ancora, che il diritto ambientale comprende le misure di portata individuale che, a prescindere dal loro fondamento giuridico, concorrono al perseguimento della politica europea nel settore dell'ambiente. Non vi sono dubbi cioè sul fatto che la delibera della BEI, oggetto di causa, sia un atto di diritto ambientale o comunque adottato nel contesto del diritto dell'ambiente, latamente considerato.

Anche sulla nozione di "provvedimento di portata individuale", ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. g), regolamento Åarhus, le considerazioni della Corte differiscono dagli argomenti delle parti appellanti. Queste ultime, per un verso (Commissione) richiamano i criteri derivanti dagli artt. 263 e 288 TFUE, escludendo che l'atto sia definitivo e affermandone



la portata generale; per un altro, (BEI) fanno leva sulla natura interna della delibera controversa, il cui unico effetto sarebbe quello di proseguire le trattative contrattuali per il finanziamento approvato.

Il giudice dell'Unione ricorda che, ai sensi dell'art. 288 TFUE, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto ([sentenze della Corte del 15 gennaio 2002, causa C-171/00 P, \*Libéros c. Commission\*; del 3 settembre 2020, causa C-784/18 P, \*Mellifera c. Commissione\*](#)). Né pare che la portata generale di un atto possa essere messa in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si riferisce. Invero, la norma si applica in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, che essa definisce in relazione alle sue finalità ([sentenza \*Mellifera\*, cit.](#)).

In ragione del suo oggetto e del suo contenuto, quindi, la delibera controversa ha i caratteri del “provvedimento di portata individuale” atteso che, nella parte in cui approva la proposta di finanziamento del progetto in riferimento ai suoi aspetti ambientali e sociali, riguarda una situazione specifica, vale a dire il finanziamento del progetto, e produce effetti giuridici nei confronti del promotore, consentendogli di predisporre quanto necessario alla formalizzazione del prestito.

Proseguendo in merito agli effetti esterni e giuridicamente vincolanti [art. 2, par. 1, lett. g), del regolamento Åarhus], la Corte statuisce in armonia con il Tribunale, richiamando le argomentazioni giurisprudenziali formulate in occasione degli atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, di cui all'art. 263, primo comma, TFUE. In tale modo, la Corte esclude, essenzialmente, gli atti di natura interna che non producono effetti al di fuori dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione da cui promanano, vale a dire quegli atti che non creano diritti né obblighi nei confronti dei terzi ([sentenze della Corte del 25 febbraio 1988, causa 190/84, \*Les Verts c. Parlamento\*; del 25 giugno 2020, causa C-14/19 P, \*CSUE c. KF\*](#)); e, sostanzialmente, accerta che, diversamente da quanto sostenuto dalla BEI e dalla Commissione, la delibera ha una precisa rilevanza esterna, in quanto esprime una posizione definitiva del consiglio di amministrazione in merito all'ammissibilità del progetto al finanziamento. D'altra parte, la successiva fase procedurale in seno al comitato direttivo ha una valenza puramente esecutiva.

Parimenti infondata è l'argomento degli appellanti secondo cui la delibera di rigetto dell'istanza di riesame, per essere legittimamente contestata, avrebbe dovuto produrre effetti esterni e giuridicamente vincolanti nei confronti della *ClientEarth*, vale a dire la parte reclamante. Infatti, afferma la Corte, in alcuna sua disposizione, il regolamento Åarhus richiede che l'atto amministrativo oggetto di riesame interno abbia effetti del genere nei confronti dell'istante.

*A fortiori*, va evidenziato che le procedure di accesso al riesame interno alla Banca ([EIB Group Complaints Mechanism Procedures](#)) legittimano

l'avvio dell'istruttoria in presenza di denunce avanzate da persone fisiche o giuridiche, non sempre appartenenti all'Unione, che abbiano un interesse in un progetto della Banca, che partecipino al processo di gestione della denuncia o che, più genericamente, manifestino dubbi su una politica o su talune attività della BEI.

In definitiva, la delibera controversa riguarda una situazione specifica, produce effetti giuridici nei confronti del promotore del progetto, ed è censurabile ai sensi dell'art. 263 TFUE, in quanto costituisce una misura individuale di diritto ambientale avente il crisma dell'atto amministrativo ai sensi del regolamento Århus. Il principio ricavabile è che il diritto europeo, uniforme a quello internazionale, impone alla BEI di vagliare, con rigore istituzionale, le istanze di riesame interno delle decisioni assunte in merito ai profili ambientali (e sociali), anch'essi trasversalmente intesi, delle opere da sovvenzionare. Con eguale portata, la sentenza assicura l'applicazione rigorosa e, tendenzialmente, onnicomprensiva delle tutele e dei diritti sanciti dal regolamento Århus, in linea con la Convenzione, in ragione della possibilità dei terzi di chiedere alla BEI di riconsiderare le proprie determinazioni "ambientali" e, se del caso, di ricorrere al giudice dell'Unione.

È di tutta evidenza, da un lato, il monito all'ente ad allinearsi ai parametri ambientali e sociali stabiliti dall'Unione, dalla comunità internazionale e, prima ancora, approvati dalla sua compagine istituzionale; dall'altro, l'accrescimento dinamico ed evolutivo dei criteri di verificabilità amministrativa delle decisioni finanziarie, soprattutto sotto il profilo ambientale e sociale.

6. La pronuncia qui ripercorsa, se, da un lato, concorre a chiarire il vaglio delle determinazioni dell'istituto finanziario, pure non intervenendo sulle stringenti condizioni di accesso alla Corte che, ripetiamo, continuano a richiedere ai ricorrenti non privilegiati, cui le ONG appartengono, un interesse ad agire, dall'altro, non chiude la vicenda, soprattutto, in seno alla Banca.

Invero, la Corte, rigettando l'appello e confermando l'annullamento, disposto dal Tribunale, della decisione della BEI che rigetta la richiesta di riesame interno, chiama, sostanzialmente, l'istituto a dare seguito all'istanza presentata dalla *ClientEarth*. Non resta, quindi, che attendere la soluzione che la BEI fornirà alle perplessità sollevate dall'ONG in ordine alle ricadute sociali ed ambientali del progetto finanziato in Galizia, per il tramite del Meccanismo per il trattamento delle denunce, cioè l'ufficio interno deputato a riesaminare stragiudizialmente le scelte della Banca.

Se, poi, si considera che la risposta del Meccanismo è parimenti appellabile, l'Unione potrebbe essere chiamata, nuovamente, a pronunciarsi, con interessamento, prima, del Mediatore europeo e, poi, eventualmente, della Corte di giustizia, pure sempre nei limiti dell'autonomia funzionale riconosciuta alla Banca dai trattati europei.